



Comune di Arenzano

(Provincia di Genova)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

- Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 118 del 24 maggio 2007
- 1[^] Revisione approvata dal Consiglio Comunale di Arenzano con atto n. 47 in data 18 giugno 2009
- 2[^] Revisione approvata dal Consiglio Comunale di Arenzano con atto n. 38 in data 22 novembre 2011
- 3[^] Revisione approvata dal Consiglio Comunale di Arenzano con atto n. 9 in data 30 giugno 2014

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento, finalità e principi del servizio
Art. 2	Destinatari del servizio
Art. 3	Iscrizioni
Art. 4	Tariffe
Art. 5	Modalità di pagamento
Art. 6	Controllo abbonamenti
Art. 7	Responsabilità del comune
Art. 8	Responsabilità degli utenti
Art. 9	Ritiri e richieste di sospensione temporanea
Art. 10	Uscite didattiche
Art. 11	Informazione agli utenti
Art. 12	Contratto d'utenza
Art. 13	Violazione degli obblighi contrattuali
Art. 14	Controlli sul servizio
Art. 15	Foro competente
Art. 16	Decorrenza - Norme finali

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E PRINCIPI DEL SERVIZIO

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti con l'utenza in ordine all'erogazione del servizio di trasporto scolastico, in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia della gestione amministrativa. Lo scopo del servizio è quello di agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico da parte dei bambini residenti nel territorio comunale che frequentano esclusivamente la scuola primaria dell'Istituto comprensivo di Arenzano, salvaguardando i principi del "diritto allo studio".

2. Le norme del presente Regolamento si applicano al servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta programmati alle sedi delle scuole primarie pubbliche esistenti sul territorio comunale.

3. Il servizio di trasporto scolastico è assicurato dal Comune, mediante affidamento a ditte esterne, salvaguardando i seguenti principi:

- conformità alle normative di tempo in tempo vigenti in materia;
- programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani, a seguito di concertazione con le competenti autorità scolastiche;
- armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
- distribuzione secondo criteri di omogeneità rispetto alle varie fattispecie soggettive, onde evitare disparità di trattamento;
- economicità, efficacia ed efficienza;
- valutazione delle singole posizioni soggettive, ricorrendo, eventualmente, a mediazioni con gli interessati e con le rappresentanze degli utenti.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, come segue:

- concludendo accordi con l'utenza
- promuovendo accordi tra l'utenza interessata.

5. Il piano viene elaborato sulla base delle richieste pervenute, tenendo conto della disponibilità dei mezzi, dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e dell'ambito territoriale. Il Piano prevede percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, escludendo la percorrenza di strade che, a insindacabile giudizio del Responsabile del servizio interessato, di concerto con quello del Servizio Viabilità, sono rischiose per i trasportati. Il piano logistico potrà essere modificato nel corso dell'anno nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio e/o in base a necessità sopravvenute.

ARTICOLO 2

DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. I destinatari del servizio sono gli alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Arenzano, con precedenza per coloro la cui abitazione di residenza sia situata oltre i limiti di distanza e/o di percorrenza stabiliti dalle vigenti normative in materia di edilizia scolastica, in

zone non servite da alcun trasporto pubblico e in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi regionali sul diritto allo studio.

2. Nell'accettazione delle domande sarà data tassativamente la precedenza agli alunni che risiedono a una distanza superiore a Km 1 dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori a km 1, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti.

3. E' possibile estendere il servizio anche a bambini non residenti nel territorio di Arenzano frequentanti la scuola primaria del Comune di Arenzano, a fronte di specifici accordi e/o convenzioni con i rispettivi Comuni di residenza, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

4. Il servizio può, altresì, essere erogato agli utenti del Centro sociale o del Centro estivo gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o appaltati, per la durata degli stessi, mentre non è previsto per casi sporadici o giornalieri.

5. Per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole primarie residenti nel Comune di Arenzano, che non necessitano di un particolare accompagnamento, sarà garantito il trasporto così come organizzato in via ordinaria. Per gli alunni portatori di handicap che hanno, invece, particolari esigenze organizzative o di accompagnamento, la richiesta di fruizione del servizio sarà valutata e concordata con il coordinatore dei Servizi Sociali. In entrambi i casi potrà essere, eventualmente, richiesta la presentazione di documentazione medica o certificazioni specifiche.

6. Per quanto riguarda l'utenza della scuola secondaria di primo grado la stessa potrà avvalersi unicamente del trasporto pubblico locale espletato dall'Azienda Trasporti Provinciale sul territorio di Arenzano.

ARTICOLO 3

ISCRIZIONI

1. L'iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta, anche tramite procedura informatizzata, formalizzata sull'apposito modulo, siglato da un'esercente la potestà, o da chi ha il minore in affido familiare, presentata annualmente, anche da chi già usufruisce del servizio, entro i termini stabiliti dai competenti uffici comunali, al fine di consentirne una razionale organizzazione. La data di presentazione della domanda costituirà diritto di priorità per la fruizione del servizio.

2. Le domande pervenute dopo la scadenza stabilita verranno inserite in una lista d'attesa seguendo l'ordine di arrivo e potranno essere accolte, in via del tutto eccezionale, solo quelle che non comportino necessità di riorganizzazione del servizio quali modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate e per altri motivi tecnici logistici.

3. In caso di richieste eccedenti il numero dei posti disponibili, non potranno essere ammessi al servizio gli utenti frequentanti la scuola primaria la cui abitazione di residenza sorga all'interno dei limiti di distanza e/o di percorrenza previsti dalle vigenti normative in materia di edilizia scolastica, in zone servite da altri trasporti pubblici o ubicata a una distanza inferiore a Km 1 dalla scuola. Qualora il numero dei richiedenti abitanti all'interno dei citati limiti sia superiore al numero di richieste eccedenti, si procederà alla formazione di una graduatoria dei non ammissibili, seguendo l'ordine di arrivo della domanda o, in alternativa, attribuendo punteggi direttamente proporzionali alla distanza e ai tempi di percorrenza tra la sede scolastica e

l'abitazione del richiedente, soddisfacendo per quanto possibile il numero massimo di richieste. La mancata accettazione della domanda, per i motivi sopra indicati, sarà comunicata entro i termini che saranno stabiliti dai competenti uffici comunali.

4. Il genitore, all'atto dell'iscrizione, può richiedere, per il ritorno, una fermata ad un punto di raccolta diverso da quello dell'andata, sempre che ciò non comporti una variazione del percorso stabilito nel piano logistico. Le fermate indicate nella domanda potranno essere variate, nel corso dell'anno scolastico, solo nel caso di cambio di residenza o per particolari e comprovati gravi motivi. Le istanze potranno essere accettate solo ed esclusivamente se compatibili con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti.

5. E' facoltà del responsabile comunale competente richiedere, se ritenuto necessario ai fini organizzativi e logistici, una pre-iscrizione al servizio scuolabus. In tale caso il responsabile del servizio competente stabilirà tempi e modalità operative.

ARTICOLO 4

TARIFFE DEL SERVIZIO

Le tariffe vengono stabilite prima dell'inizio dell'anno scolastico dalla Giunta Comunale, che ha facoltà di modificarle dandone informazione agli utenti, secondo quanto stabilito al successivo art. 13, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- possibilità di differenziare le tariffe in relazione alle diverse modalità di utilizzo, distintamente specificata nella richiesta di iscrizione in:
 - a) andata e ritorno per il periodo settembre - dicembre
 - b) andata e ritorno per il periodo gennaio – giugno
 - c) mensile nel caso di particolari situazioni (trasferimenti di residenza durante l'anno scolastico, straordinarie e particolari esigenze familiari, ecc.).
- possibilità di introdurre una quota di iscrizione annuale al servizio, che sarà in ogni caso dovuta per intero e addebitata agli utenti, esclusi gli eventuali esenti, al momento dell'iscrizione al servizio;
- possibilità di stabilire tariffe differenziate con riferimento alle diverse fasce economiche di appartenenza degli utenti, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di ISEE;
- possibilità di introdurre una tariffa ridotta per il secondo figlio iscritto e successivi;
- possibilità di introdurre l'esenzione nel caso di bambini in affidamento familiare conviventi nel nucleo della famiglia affidataria;
- possibilità di introdurre una tariffa agevolata nel caso in cui il bambino fruisce quotidianamente per l'andata a scuola del servizio pedibus;
- possibilità di introdurre esenzioni o tariffe agevolate per contingenti situazioni segnalate dall'istituto comprensivo;
- possibilità di introdurre esenzioni o tariffe agevolate per casi particolari segnalati dal coordinatore dei servizi sociali.

ARTICOLO 5

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento è dovuto in un'unica soluzione anticipata, a seguito dell'accettazione della domanda, entro i termini stabiliti dai competenti uffici comunali. Pertanto entro tale data dovrà essere prodotta l'attestazione di pagamento presso gli uffici comunali competenti pena l'esclusione dal servizio.

2. Le procedure d'iscrizione al servizio e le modalità di pagamento sono definite dal Responsabile dell'Area competente privilegiando metodologie, anche con sistemi informatizzati, che agevolino l'utenza e che siano compatibili con le risorse disponibili e le esigenze tecnico/organizzative della struttura comunale.

3. Eventuali modificazioni alle procedure d'iscrizione al servizio e alla modalità di pagamento possono essere apportate dal Responsabile dell'Area competente allo scopo di introdurre altre più funzionali, previa idonea informazione all'utenza.

ARTICOLO 6

CONTROLLO ABBONAMENTI

1. L'abbonamento è rilasciato dai competenti uffici comunali dopo aver acquisito la domanda corredata dalla ricevuta di pagamento. Gli abbonamenti devono essere conservati dagli utenti per l'eventuale verifica da parte degli operatori del servizio (conducente o personale di vigilanza); l'utente sprovvisto di abbonamento convalidato per l'anno scolastico in corso durante il controllo è tenuto a presentarlo agli operatori del servizio, entro il giorno immediatamente successivo.

2. Non può usufruire del servizio l'utente non in regola con l'iscrizione e il pagamento.

ARTICOLO 7

RESPONSABILITA' DEL COMUNE

1. Il Comune di Arenzano risponde dell'incolumità personale dei minori dall'inizio al termine del trasporto, dai punti di raccolta programmati fino alla sede dell'istituto scolastico, e viceversa; non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente e/o dell'accompagnatore.

2. Ai fini di cui al comma 1, si stabilisce quanto segue:

- i compiti del conducente si esauriscono alle sole mansioni di guida dalle quali non può essere distratto – qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo, o comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio garantendo il rispetto del codice della strada e l'incolumità dei trasportati, il conducente ha facoltà di interrompere la guida, segnalando immediatamente il fatto ai competenti uffici comunali;
- l'Amministrazione comunale garantisce la presenza di un accompagnatore con il compito di sorvegliare i bambini durante il trasporto e di verificare il possesso dell'abbonamento; il servizio di accompagnamento può essere espletato con personale esterno, con prestazioni di volontari iscritti ad associazioni del volontariato o mediante altre idonee modalità;
- gli autisti e gli accompagnatori del servizio di trasporto scolastico sono tenuti ad un comportamento educato e corretto nei confronti di tutti i trasportati, ragazzi e adulti. Il personale è tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti e attrezzature affidategli. Qualora pervengano all'Amministrazione Comunale segnalazioni di comportamenti scorretti si procederà secondo quanto previsto dal contratto di appalto.

3. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti i mezzi, gli operatori e gli utenti siano coperti da polizza assicurativa RCT che sarà stipulata dalla ditta appaltatrice che gestisce il servizio di trasporto scolastico.

ARTICOLO 8

RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

1. I genitori degli alunni della scuola primaria, o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti; a tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio, procedono a dichiarare:

- a) la garanzia della presenza del genitore o degli esercenti la patria potestà. Alla domanda di iscrizione è obbligatorio allegare fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.
o in alternativa
- b) La garanzia della presenza di un adulto appositamente delegato con autorizzazione scritta. La delega deve essere corredata anche dalla fotocopia della carta d'identità dell'incaricato.

L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio di trasporto scolastico.

Nel caso in cui al punto di raccolta non sia presente un adulto per il prelievo dell'alunno, gli incaricati del servizio trasporto scolastico affideranno il minore ai responsabili dei Servizi Sociali o del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Arenzano, che provvederanno immediatamente a contattare i genitori o gli esercenti la potestà.

Nel caso in cui tale situazione venga reiterata dai genitori o dagli esercenti la potestà, il Responsabile dell'area, dopo il secondo richiamo, potrà valutare la sospensione del servizio di trasporto scolastico.

2. Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato in sede di iscrizione al servizio di trasporto scolastico dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie al servizio pubblica istruzione del Comune di Arenzano, che ne dovrà eventualmente rilasciare specifica autorizzazione.

3. Gli utenti che usufruiscono del trasporto scolastico:

- a) devono tenere un comportamento corretto nei confronti degli altri utenti e del personale (autisti e accompagnatori)
- b) non devono danneggiare le vetture e provocare danni
- c) non devono sostare in piedi durante la marcia e le manovre degli scuolabus
- d) non devono gettare oggetti dai finestrini degli scuolabus
- e) non devono abbandonare i propri effetti all'interno degli scuolabus, in tal caso il personale non è responsabile dell'eventuale smarrimento.

4. Qualora sia stato accertato un danno allo scuolabus provocato dall'utente, sarà ritenuto responsabile il genitore o a chi ne esercita la patria potestà a cui sarà fatta contestazione formale. I genitori del minore saranno in ogni caso tenuti a risarcire i danni eventualmente causati all'automezzo.

ARTICOLO 9

RITIRI E RICHIESTE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA

1. Il ritiro dal servizio, per comprovate motivazioni (trasferimenti di residenza, particolari esigenze familiari, ecc.) deve essere comunicato per iscritto da un esercente la potestà, o genitore affidatario, al competente ufficio comunale che provvederà al ritiro dell'abbonamento disponendo la restituzione delle mensilità già versate, con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione, con modalità che verranno definite dal Responsabile del Servizio interessato.
2. In caso di ritiro, ad esclusione di comprovati e gravi motivi, non è rimborsata la quota di iscrizione annuale, se prevista.

ARTICOLO 10

USCITE DIDATTICHE

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione delle scuole gli scuolabus in dotazione per le visite di istruzione sia in ambito provinciale che interprovinciale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, alle seguenti condizioni:
 - a) la richiesta di uscita didattica deve pervenire alle competenti strutture comunali almeno 30 (trenta) giorni prima dell'uscita programmata;
 - b) la partenza dalle sedi scolastiche non potrà avvenire prima delle ore 8.30 ed il rientro non oltre le ore 12.00 per il mattino e alle ore 16 per il pomeriggio.
2. L'effettiva possibilità di disporre del servizio è, comunque, valutata di volta in volta dal competente Responsabile dell'area, compatibilmente alle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili ed in relazione all'importanza/urgenza dell'evento.
3. In caso di situazioni di emergenza contingenti, che richiedano l'opera degli autisti nell'arco della mattinata, le uscite saranno sospese; della sospensione verrà data comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

ARTICOLO 11

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

1. Il Comune assicura la piena e tempestiva informazione agli utenti circa le modalità di prestazione del servizio, mediante comunicazione scritta e/o tramite il notiziario comunale e altri mezzi ritenuti idonei, con particolare riferimento a:
 - a) variazione delle condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione del servizio;
 - b) variazione delle modalità di pagamento;
 - c) variazioni delle modalità di erogazione del servizio;
 - d) decisioni che li riguardano e delle relative motivazioni, delle possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso di esse.
2. Qualora gli scuolabus necessitino urgentemente, per situazioni sopravvenute ed imprevedibili, di manutenzione e/o le condizioni di sicurezza della viabilità pubblica vengano meno, il servizio sarà automaticamente sospeso. Laddove i tempi tecnici lo consentano le famiglie saranno preventivamente avvertite. Il ripristino sarà comunicato alla direzione delle Scuole interessate.
3. Potrà non essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico o eventualmente effettuato parzialmente, nei seguenti casi:
 - uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di scioperi del personale addetto al trasporto degli alunni;

- uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi);
- cause di forza maggiore ed eventi meteorologici avvenuti nella notte. In questo caso la decisione ultima in merito alla partenza del mezzo scuolabus spetta al conducente designato per quel turno.

In tutti i casi l'Amministrazione Comunale farà tutto il possibile per dare tempestiva comunicazione agli utenti del disservizio: a tal scopo potranno essere attivati servizi informatici automatici di allerta e/o con altre modalità che saranno stabilite dal Responsabile dell'area competente di concerto con il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo.

ARTICOLO 12

CONTRATTO D'UTENZA

1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento dell'iscrizione, formalizzata con l'apposito modulo di richiesta che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative, con particolare riferimento agli articoli dal 3 all'11, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

ARTICOLO 13

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. In caso di violazione delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni comportanti pericolo, danni ai mezzi scuolabus e/o alle persone/cose, nonché disagi all'operatività del servizio da parte dell'utenza, su segnalazione dei competenti Organi Scolastici e/o del Coordinatore della ditta appaltatrice del Servizio, il Comune, in accordo con questi ultimi e previa informazione agli esercenti la potestà o ai genitori affidatari, assume gli opportuni provvedimenti di tutela e di risarcimento.

2. L'utente inosservante delle norme sarà richiamato verbalmente dall'autista e/o dall'accompagnatore. Qualora, nonostante il richiamo verbale, l'utente perseveri nella violazione, l'autista e/o l'accompagnatore farà pervenire all'Ufficio Pubblica Istruzione una relazione circostanziata. La famiglia sarà avvertita dei fatti accaduti telefonicamente o, se del caso, mediante comunicazione scritta.

4. Qualora venga segnalato un perpetuo comportamento scorretto da parte dell'utente, il Responsabile del servizio interessato, dopo aver accertato i fatti e valutata l'entità degli stessi, può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione dell'utilizzo del servizio per un giorno
- b) sospensione dell'utilizzo del servizio per un periodo superiore a un giorno
- c) sospensione a tempo indeterminato nel caso di comportamento scorretto reiterato.

4. Il provvedimento che dispone la sospensione sarà notificato prima dell'inizio della sospensione ai genitori dell'utente o a chi esercita la patria potestà. Di ciò sarà data informazione riservata al Dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

ARTICOLO 14

CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale tramite personale dipendente appositamente individuato, può effettuare periodici controlli sulle linee scolastiche al fine di verificare il rispetto dei percorsi, delle fermate e degli orari stabiliti, la regolarità delle operazioni che avvengono durante il trasporto (salita, discesa e permanenza a bordo del mezzo), della pulizia dei mezzi , nonché l'effettiva situazione nel caso di particolari segnalazioni. Nello specifico, ogni volta che verranno effettuati controlli verrà compilata, dal personale preposto, specifica relazione. Nel caso di non conformità verranno attivate le procedure come previsto dal contratto stipulato con la ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico.

ARTICOLO 15

FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento sarà competenza esclusiva del Tribunale di Genova.

ARTICOLO 16

DECORRENZA - NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'esecutività dell'atto di approvazione.
2. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.